ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 40-quater

(Proroga termini, articolo 6 - decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119) Il termine stabilito dal quinto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo, corredate dalla perizia dei lavori da eseguire, è prorogato al 30 giugno 1973

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-40-quater-proroga-termini-articolo-6-decreto-legge-1-aprile-1971-n-119-il/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it